



COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA *

ATTO N.	60
Del	13/08/2013

OGGETTO:
Conferma della dotazione organica e approvazione del "Piano triennale delle assunzioni. Periodo 2013 - 2015".

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Agosto alle ore 17:20 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Dott. BOCERANI Mario	Sindaco	Presente
BORGIA Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
COLONI Filiberto	Assessore	Presente
LORENZINI Marcello	Assessore	Presente
TALLI Giorgio	Assessore	Presente
CECCHINI Giuseppe	Assessore Esterno	Presente
PEVERINI Alessandro	Assessore Esterno	Presente

Presenti n 7	Assenti n. 0
--------------	--------------

Partecipa il Segretario comunale Taralla dott. Marco.

Il Presidente Sig. Bocerani dr. Mario in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi 1, 18, 18.bis, 19 e 20/bis, dell'articolo 39 della legge 27/12/1997 n° 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale.

VISTO l'articolo 91 del D. Lgs. n° 267/2000, T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale", così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

DATO ATTO che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, così come contenuta nella deliberazione n. 53 del 09.06.2012, di seguito riportata :

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA /PROFILO	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
Istruttore Direttivo amministrativo – cat. D	4	4	0
Istruttore Direttivo contabile – cat. D	1	1	0
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D	4	2	2
Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D	1	1	0
Assistente Sociale – cat. D	1	1	0
Istruttore Amministrativo – cat. C	2	1	1
Istruttore Amministrativo Tecnico – cat. C	1	1	0
Istruttore di Vigilanza – cat. C	2	2	0
Istruttore Contabile – cat. C	1	1	0
Istruttore Tecnico-amministrativo – cat. C	1	1	0
Operaio – Autista – cat. B	1	0	1
Esecutore Amministrativo – cat. B	1	1	0
Collaboratore Amministrativo – cat. B3	2	2	0
TOTALII	22	18	4

VISTO l'art. 14, c.7 del D.L. 78/2010, convertito in legge L. n. 122/2010 che riscrive totalmente l'art. 1, c. 557 della legge 296/2006, come segue:

"L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133".

VISTO l'art. 76, comma 4 D.L. n. 112/2008 che dispone che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di persona le a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTO l'art. 14, comma 9, 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge L. n. 122/2010, che ha sostituito il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 con una nuova disposizione di divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, mentre per i restanti enti vi è comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

PRESO ATTO, pertanto, che dal quadro normativo sin qui delineato, emerge che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due. Il primo è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006). Il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella legge n. 112/08);

VISTO l'articolo 1, comma 118 della legge di stabilità 2011 Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO, quindi, che a partire dal primo gennaio 2011, i "restanti enti" (ovvero, gli enti locali in cui la spesa per il personale incide in misura inferiore al 50% sulla spesa corrente), possono procedere solo ad una parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell'anno precedente, nel limite del 40% della spesa corrispondente (art. 76 comma 7 come novellato dalla L. 122/10), purché ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557), ad eccezione del personale destinato a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale. Qualora l'ente locale non dovesse rispettare dette prescrizioni, anche in questa ipotesi trova applicazione il comma 557 ter che prevede l'operatività della sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008;

PRESO ATTO che:

- che questo Comune, avente una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è comunque soggetto al patto di stabilità interno a partire dall'anno 2013 - e che lo stesso non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
- ai fini della dimostrazione del rispetto delle disposizione dell'articolo 1, comma 118 della legge di stabilità 2011 s.m.i., il rapporto spese di personale/parte corrente, rilevato dagli impegni assunti al dicembre 2012 a valere sulla spesa corrente del bilancio 2012 è inferiore al 50 %;

VISTO l'art. 1 comma 47 della Legge Finanziaria 2005 che prevede: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente."

CONSIDERATO che in rapporto alla dotazione organica in servizio si debba rilevare che la professionalità del personale in servizio ha consentito al Comune di far fronte ai propri compiti in situazioni non facili:

a. per il rapporto tra popolazione residente e numero di dipendenti molto inferiore alla media nazionale per la stessa classe di Comuni; infatti sulla base della circolare 4 marzo 2002, n. 1 del Ministero dell'Interno per Comuni da 3.000 a 9.999 (che trae la fonte dall'ex art. 119, comma 3, del d. lgs 77/1995) il rapporto medio dipendenti-popolazione si calcola su base 1/105 dipendenti/abitanti, che darebbe esito su una popolazione di 3894 abitanti a 36 dipendenti;

b. lo stesso rapporto media dipendenti/popolazione valido per gli Enti in condizione di dissesto (decreto Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2008) su base 1/172 dipendenti/abitanti consentirebbe al Comune di Tuoro s. T. l'assunzione fino a 21,5 dipendenti, contro gli attuali 16 dipendenti;

RITENUTO di:

- confermare le previsioni sulla dotazione organica contenute nella sopra richiamata deliberazione della G.C.n. 53 del

09.06.2013, per quanto riguarda il numero dei dipendenti;

- dare atto che il posto di n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B ingresso B3 è stato ricoperto a fare data dal 10 Dicembre 2012;

- dare atto che la spesa complessiva di personale come definita dal sopra riportato articolo 1, comma 118 della legge di stabilità 2011 s.m.i., per il triennio 2013 – 2014 – 2015 rientra nei limiti imposti dalla normativa;

DATO ATTO altresì che è stata data l'opportuna comunicazione della presente deliberazione al revisore del conto tramite e mail in data 12.08.2013;

VISTA la Legge n. 44 del 26 Aprile 2012;

VISTO l'art. 89 del t.u. 18.8.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 21 e 22 del vigente Statuto;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 78 del 23.5.2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente deliberato:

1) - di confermare le previsioni sulla dotazione organica contenute nella sopra richiamata deliberazione della G.C. n. 53 del 09.06.2012, per quanto riguarda il numero dei dipendenti e di approvare il "Piano Triennale delle assunzioni periodo 2013/2015" come dall'allegato A che entra a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) - di dare atto che un posto di Collaboratore Amministrativo cat. B ingresso B3 è stato ricoperto a fare data dal 10 Dicembre 2012, tramite Concorso Pubblico;

3) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

4) – dare atto che la spesa complessiva di personale come definita dal sopra riportato articolo 1, comma 118 della legge di stabilità 2011 s.m.i., per il triennio 2013 – 2014 – 2015 rientra nei limiti imposti dalla normativa;

5) - di dare atto che responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile Area Finanziaria;

6) - di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U. aziendale;

7) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del t.u. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL SINDACO

F.to Bocerani Dott. Mario

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 12 agosto 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 12 agosto 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 14/08/2013 fino al 29/08/2013.

Tuoro sul Trasimeno li, 14/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Norma Bennati

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Norma Bennati

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Norma Bennati